



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

UFFICIO AFFARI LEGALI

**RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE\***  
**Settembre Ottobre 2019**

**NORMATIVA**

**[MIUR DECRETO MINISTERIALE N. 740 DELL'8 agosto 2019](#)** Contingente assunzionale delle università. Punti organico 2019.

**[MIUR DECRETO MINISTERIALE n. 742 dell'8 agosto 2019](#)** Punti organico aggiuntivi. Decreto dei criteri e del contingente assunzionale delle università statali relativo all'anno 2019, di cui all'art. 1 - comma 978 - della legge n. 145/2018.

**[DECRETO LEGGE 3 settembre 2019, n. 101](#)** Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (GU n. 207 del 04-09-2019)

**[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2019](#)** Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005. (n. 35 GU n. 209 del 06-09-2019)

**[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIRETTIVA 24 giugno 2019 n. 1/2019](#)** Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25. (GU n. 213 del 11-09-2019)

**[LEGGE 4 ottobre 2019, n. 107](#)** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. (GU n. 234 del 05-10-2019)

**[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 27 settembre 2019](#)** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (GU n. 234 del 05-10-2019)

**[LEGGE 1 ottobre 2019, n. 119](#)** Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. (GU n. 246 del 19-10-2019)

### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 16 agosto 2019**

Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti. (GU n. 249 del 23-10-2019)

**DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123** Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. (GU n. 250 del 24-10-2019)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2019** Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018. (GU n. 250 del 24-10-2019)

**DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124** Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (GU n. 252 del 26-10-2019)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale. (GU n. 252 del 26-10-2019)

**DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126** Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (GU n. 255 del 30-10-2019)

## **GIURISPRUDENZAE E PRASSI**

**CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sentenza del 26 settembre 2019 (C-63/18)** La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto contraria alla normativa comunitaria la norma italiana che nel codice degli appalti pubblici limita la possibilità per i costruttori di assegnare ad altre imprese parte dell'attività di cantiere entro limiti percentuali (30%), disposizione che, nel frattempo ([Decreto Legge n. 32/2019](#)) è stata portata al 40%. La Corte afferma che è contrario alla direttiva europea qualsiasi limite che vieti in modo generale ed astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell'appalto pubblico. La difesa del Governo Italiano, tesa a giustificare la scelta finalizzata ad evitare infiltrazioni mafiose, è stata giudicata non pertinente, in quanto esistono, per la Corte, altre strade per combattere la criminalità, atteso che *“L'ordinamento italiano già prevede numerose attività interdittive espressamente finalizzate ad impedire l'accesso alle gare pubbliche alle imprese di sospettabile condizionamento mafioso”*. La giustificazione avanzata dal Governo italiano secondo cui, molte volte, i controlli della P.A. sarebbero inefficaci non è stata ritenuta congruente.

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 389 DEL 24 settembre 2019** Nel caso prospettato, si è in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si è considerata effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file. Questo un esempio:

- 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
- 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
- 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
- 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi.

La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell'esigibilità, la data indicata nel documento.

**Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 23 settembre 2019, n. 6302** Le consultazioni preliminari di mercato, previste dall'art. 66 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), costituiscono una semplice pre-fase di gara, che permette alla stazione appaltante di avviare un dialogo informale con gli operatori economici e/o con soggetti comunque esperti in un settore specifico, al solo fine di acquisire informazioni utili circa la disponibilità e la conoscenza di determinati beni o servizi, senza tuttavia dar luogo a ingiustificate restrizioni della concorrenza (riforma in parte TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 164/2019).

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Salerno, Sezione II Sentenza 27 settembre 2019, n. 1672** Il promissario acquirente di un immobile ha diritto di accedere alla relativa documentazione edilizia e urbanistica (permesso di costruire, atti di condono o sanatoria, ecc.), ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

**Corte di giustizia dell'Unione Europea Grande Sezione Sentenza 1° ottobre 2019** Gli artt. 2, lett. f), e 5, § 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letti in combinato disposto con l'art. 2, lett. h), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e altresì con gli artt. 4, punto 11, e 6, § 1, lett. a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il consenso di cui a tali disposizioni non è validamente espresso quando l'archiviazione di informazioni o l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito internet attraverso cookie sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l'utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

**TAR FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA N. 376 DEL 16.9.2019** Il principio di **rotazione** si applica non solo agli affidamenti ma anche agli inviti nei contratti sotto soglia.

Il principio di rotazione mira ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l'apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive. Il suddetto principio, per i contratti sotto soglia ex art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016, si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo. Tuttavia, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del gestore uscente, come nel caso di specie, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Pertanto, nel caso di specie, l'invito a partecipare alla gara rivolto al gestore uscente da parte della stazione appaltante viola il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti applicabile nell'ambito delle procedure negoziate per l'affidamento di contratti sotto-soglia, non avendo neppure il Comune fornito alcuna motivazione per derogare all'anzidetto principio.

**CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. GRANDE SEZIONE SENTENZA N.C -507/17 DEL 24 settembre 2019** Sull'interpretazione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Fattispecie riguardante la

controversia tra la società Google LLC, succeduta alla Google Inc., e la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (Commissione nazionale per l'informatica e le libertà; in prosieguo: la "CNIL", Francia) relativamente a una sanzione da quest'ultima irrogata nei confronti di Google, sulla base di un rifiuto da parte di tale società, nell'accogliere una domanda di deindicizzazione, di applicare la deindicizzazione su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca.

L'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.

**TAR Venezia, Sentenza del 23.09.2019 n. 1021** In base all'applicazione delle linee guida ANAC, la **rotazione** non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Pertanto, secondo la Sentenza, il principio di rotazione non si applica indiscriminatamente a tutti gli appalti sotto soglia. Ma solo ove vi sia un'effettiva restrizione della concorrenza.

**Corte dei Conti Marche, deliberazione n. 41 del 2019** Alla Corte dei Conti un Comune ha chiesto se:

- le graduatorie di concorsi, banditi successivamente al 1° gennaio 2019 per posti a tempo indeterminato, possano essere correttamente utilizzate per assunzioni a tempo determinato. Ovviamente nel rispetto dei limiti e vincoli delle norme contabili. Domandando, altresì, in caso positivo, di specificare i limiti e le modalità procedurali sia nel caso di utilizzo di proprie graduatorie che di graduatorie di altri comuni;
- si ritiene ancora possibile l'assunzione mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro ente formata a seguito di un bando pubblicato precedentemente al 1° gennaio 2019.

Il problema riguarda quindi l'utilizzo, **per assunzioni a tempo determinato, di graduatorie di concorsi, banditi successivamente al 1° gennaio 2019** per posti a tempo indeterminato. Nonché di assunzioni mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro Ente formata **a seguito di un bando pubblicato precedentemente al 1° gennaio 2019**.

Secondo la Corte, l'espletamento di una nuova procedura concorsuale per assunzioni a tempo determinato determinerebbe, infatti, un aumento dei costi per il sostenimento degli oneri connessi all'esame e alla valutazione delle domande pervenute, all'affitto delle sale di esame, al pagamento di ditte specializzate nelle procedure di preselezione e così via.

Inoltre le graduatorie dei concorsi banditi a partire dall'inizio di quest'anno però **possono essere utilizzate esclusivamente per la sostituzione dei vincitori che eventualmente cessano dal servizio e per le assunzioni a tempo determinato**.

Ne consegue che, *“la regola introdotta dal menzionato art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018, pertanto, determina una inversione di tendenza nella utilizzabilità delle graduatorie di concorso, non consentendo più lo scorrimento da parte di altre amministrazioni, né da parte della medesima Amministrazione che intendesse utilizzare una propria graduatoria, ancora efficace, per la copertura di un posto diverso da quelli messi a*

*concorso. Il successivo art. 1, comma 363, nell'abrogare alcune norme che prevedevano la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni, si pone in coerenza con la volontà legislativa espressa nella nuova regola generale di cui al comma 361: da un lato, infatti, si crea uno stretto collegamento tra graduatoria e posto messo a concorso; dall'altro, coerentemente, vengono abrogate le norme che prevedevano l'utilizzo della graduatoria per la copertura di posti diversi da quelli messi a concorso" (Sezione di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 36/2019/PAR).*

il Collegio evidenzia come per i concorsi banditi successivamente al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, l'assunzione mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro Ente non sia possibile né per le graduatorie proprie né per quelle di altro Ente (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 36/2019/PAR). Infatti, il citato comma 361 della legge n. 145 del 2018 ha eliminato sia la possibilità di operare lo scorrimento delle graduatorie per far fronte alla copertura di posti che si rendessero vacanti successivamente all'indizione del concorso sia la possibilità di utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti necessari ad altro Ente. Al contrario, per i concorsi banditi antecedentemente al 31 dicembre 2018, il Collegio ritiene che non si possa affermare lo stesso principio, dal momento che l'art. 1, comma 365, dispone che *"la previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Si evidenzia che i sopra citati commi della legge n. 145 del 2018 sono stati modificati di recente dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dall'articolo 14-ter, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dall'articolo 33, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare, il comma 361 è stato modificato dall'art. 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha aggiunto, dopo le parole «a concorso», le seguenti: *«nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»*.

**SENTENZA DELLA GRANDE CAMERA CORTE DI STRASBURGO DEL 17 ottobre 2019** se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall'altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi. La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di "gravi illeciti" e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui "funzione sociale" si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri".

**TAR SICILIA CATANIA sezione I, 14 ottobre 2019, n. 2377** Ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), è illegittima la procedura di gara nell'ambito della quale il medesimo soggetto abbia svolto le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP), contribuito alla formazione degli atti amministrativi e poi nominato la commissione giudicatrice indicando se stesso quale presidente.

**CONSIGLIO DI STATO SEZ.III, 18 OTTOBRE 2019 N. 7019** In tema di pubblico impiego, l'esigenza di stabilizzare il personale precario può giustificare la scelta del legislatore di derogare al principio del concorso (art. 97, quarto comma, Cost.), purché: a) siano preventivamente stabilite le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione; b) la costituzione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione; c) si prevedano procedure di verifica dell'attività svolta dagli assumendi; d) questi abbiano maturato la propria esperienza all'interno della pubblica amministrazione e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni; e) la deroga al predetto principio sia contenuta entro limiti tali da non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini al pubblico impiego (conferma TAR Lazio, sez. III, sent. n. 1847/2019).

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 10 OTTOBRE 2019 N. 6904** Il nuovo codice degli appalti (D.lgs. n. 50 del 2016) ha eliminato la categoria dell'aggiudicazione provvisoria. L'art. 32 del D.lgs. n. 50 del 2016 - al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali - ha del tutto eliminato la tradizionale categoria dell'aggiudicazione provvisoria, ma distingue solo tra: la 'proposta di aggiudicazione', che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e che ai sensi dell'art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile; la 'aggiudicazione' tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione. Il che elimina in radice la possibilità che un atto adottato dalla stazione appaltante nell'ambito della procedura di gara possa essere ragionevolmente confuso per "aggiudicazione provvisoria", proprio perché, a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 50 del 2016, la figura dell'aggiudicazione provvisoria risulta ormai espunta dall'ordinamento.

\*Fonte CODAU